

N. 9 del 16/02/2015 REVERSE CHARGE

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto novità in tema di operazioni soggette Reverse Charge ai fini IVA, con l'obiettivo di prevenire frodi fiscali e combattere l'evasione connessa al versamento dell'IVA.

Il meccanismo del Reverse Charge, già previsto dall'Art.17, comma 5, del DPR n. 633/72 prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo dell'imposta.

Si precisa che tale meccanismo è obbligatorio, ma che siamo in attesa di chiarimenti da parte di Confartigianato per le posizioni delle nostre Scuole che risultano in posizione particolare in quanto normalmente non presentano liquidazione dell'IVA.

Cos'è il Reverse Charge

L'inversione contabile o reverse change è un particolare meccanismo di applicazione dell'IVA, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazioni di servizi, se soggetto passivo dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.

Questo significa che la transazione è soggetta all'imposta la quale è assolta dal compratore.

Il destinatario integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo propria della operazione, registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti (rende neutrale l'effetto della imposta sull'acquisto, per tanto non può essere utilizzata in deduzione al momento della liquidazione periodica).

Considerazioni

- A) L'operazione viene definita neutra anche ai fini IVA valutandola dal punto di vista dell'Erario, per quest'ultimo è infatti indifferente perché incassa l'IVA dal cessionario invece che dal cedente;
- B) NON DEVE ESSERE confuso il regime di Reverse Charge con i regimi di esenzione o fuori campo. Le operazioni fatte in regime di Reverse Charge sono operazioni soggette IVA, con la particolarità che il cessionario versa l'imponibile al fornitore mentre l'IVA la versa all'Erario;
- C) Il regime di Reverse Charge è un regime forte nella prevenzioni di frodi fiscali per vari motivi:

- Il cedente non corre il rischio di “dimenticarsi” di versare l’IVA.
- Il cessionario non può “dimenticarsi” di annotare l’IVA sul registro Vendite perché non quadrerebbe la registrazione.

LE NUOVE IPOTESI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Tra le novità in materia fiscale l’art 1, comma 629, lett.a), finanziaria 2015 modificando l’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha esteso il Reverse Charge anche a:

- Prestazioni di servizi, relative ad edifici di:
 - pulizia;
 - Demolizione;
 - Installazione di impianti;
 - Completamento;

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Ai servizi in esame il Reverse Charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

Esempio1 (Servizi di pulizia) La Gamma srl ha in interesse un contratto di pulizia degli uffici della Red srl per un importo di € 600 mensili. Per la pulizia relativa al mese di gennaio 2015 emetterà la seguente fattura.

La Gamma srl

.....

Spett.le

Red srl

Fattura n. 8 del 02.02.2015

Servizio pulizia Vs uffici – mese di gennaio

Importo € 600,00

Operazione soggetta a Reverse Charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura

La Red srl dovrà integrare la fattura ricevuta (senza addebito dell'IVA) con l'indicazione dell'aliquota (22%) e della relativa imposta (€ 132), provvedono altresì ad annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Ai servizi in esame il Reverse Charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall'1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell'UE.

Esempio2 (Servizi di installazione nuovi impianti) La Green srl ha appaltato alla Idraulica srl la realizzazione dell'impianto idraulico di un nuovo edificio. All'atto dell'incasso dell'acconto dei lavoratori la società emetterà la seguente fattura.

Nuova Idraulica srl		
.....		Spett.le
		Green srl
Fattura n. 18 del 10.03.2015		
Acconto realizzazione impianto idraulico nuovo edificio		
Importo	€ 10000,00	
Operazione soggetta a Reverse Charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura		

La Green srl dovrà integrare la fattura ricevuta (senza addebito dell'IVA) con l'indicazione dell'aliquota (22%) e della relativa imposta (€ 2200), provvedono altresì ad annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi.

RIFERIMENTI

- Art. 17, comma 6 e 74, comma 7, DPR n. 633/72
- Art. 1, commi 629, lett. a) e d), 631 e 632, legge n. 190/2014

N.B.

Il Regime di Reverse Charge è un meccanismo obbligatorio